

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Bando di concorso indetto ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 10/2014, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale, di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, disponibili o che si renderanno disponibili nel comune di Sogliano Cavour.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CASA

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.

BANDO DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel comune di Sogliano Cavour, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Sogliano Cavour su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito Regionale.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., **non possono partecipare al bando di Concorso coloro i quali hanno occupato alloggi abusivamente, ovvero abbiano ceduto senza titolo un alloggio a suo tempo assegnato, ovvero siano destinatari di un provvedimento di rilascio di alloggio occupato o ceduto senza titolo.**

Tuttavia, se dalla data del rilascio di un immobile ERP occupato abusivamente alla data di pubblicazione del presente bando sono decorsi almeno cinque anni, la partecipazione è ammissibile ai sensi dell'art.5, co.1 *bis*, della Legge n. 80/2014.

La nuova graduatoria sostituirà quella precedente (approvata con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 08-02-2019 di Reg. Gen.). **Gli aspiranti assegnatari già inclusi nella graduatoria precedente decadranno quindi da ogni diritto e, per essere inclusi nella nuova graduatoria, dovranno presentare una nuova domanda ai sensi del presente bando.**

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)

1) Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

- a) ***chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea.*** Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- b) ***chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Sogliano Cavour;***

È ammesso al concorso anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Sogliano Cavour:

- svolge *attività lavorativa* esclusiva o principale (autonoma o dipendente) nel comune di Sogliano Cavour;
- è un *lavoratore* destinato a prestare servizio in un *nuovo insediamento produttivo* realizzato nel Comune di Sogliano Cavour;
- è un *lavoratore emigrato all'estero*, che partecipi per il solo ambito territoriale di Sogliano Cavour.

- c) **chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii..

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941 del 21 dicembre 2023 "Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del 02 maggio 1996", sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941/2023, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui sopra.

Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione.

- d) **chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici**, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 ("Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive") convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; **chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;**
- e) **chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € 15.250,00, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25/05/2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13/06/2016.** Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati, compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi,

dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. **Sono esclusi**, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi;

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale (risultante da CUD / 730 / UNICO), al lordo delle imposte.

Il possesso del requisito di cui al presente punto e) deve essere dichiarato mediante compilazione della **"Scheda situazione reddituale del nucleo familiare"** allegata al presente bando (**MODELLO A**), la quale può essere corredata da copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 (presentata nel corso dell'anno 2025) di ciascun componente il nucleo familiare (CUD / 730 / UNICO).

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti continuativi, quali:

- pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, inclusa la pensione di invalidità, (purché continuativi);
- tutte le indennità, comprese quelle esentasse, purché continuative (art. 3, co.1/e, L.R.n.10/2014); Sono invece esclusi i contributi previdenziali, gli assegni per il nucleo familiare e gli emolumenti non continuativi, quali ad esempio: assegno di maternità, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.

Il requisito di cui al presente punto **e)** deve essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente al momento della presentazione della domanda, al momento dell'assegnazione e anche per tutto il periodo di locazione.

Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

- f) **chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;**
- g) **chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo**, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (*"Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"*);
- h) **chi non ha subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.**

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere **c)**, **d)**, e **f)** del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

- 2) Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni, per il quale si chiede l'assegnazione. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- i) conviventi *more uxorio*;
- ii) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- iii) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

La composizione del nucleo familiare deve essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 mediante compilazione del **MODELLO B** allegato al presente bando (**"Dichiarazione sostitutiva concernente la composizione del nucleo familiare"**), ovvero mediante presentazione di copia conforme del certificato di stato di famiglia aggiornato alla data di presentazione della domanda.

- 3) La Giunta regionale, in sede di localizzazione di nuovi interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali, che dovranno essere soddisfatti anche in vigenza del presente bando.

2. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (art. 5 L.R. 10/2014)

- 1) Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i **seguenti punteggi**, secondo quanto disposto dall'art. 5, da a1) ad a16) della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.:

- a1) reddito del nucleo familiare**, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978 (vedi requisiti di ammissione al concorso, punto "e"), non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore ad una pensione sociale (fino ad € 6.947,33 annui)	punti 04 ;
b) inferiore ad una pensione minima INPS (fino ad € 7.781,93 annui):	punti 03 ;
c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (fino ad € 14.729,26 annui):	punti 02 ;

N.B.: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza devono essere autocertificate mediante la compilazione del **MODELLO C** (*"Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per assenza di reddito"*) o **MODELLO D** (*"Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per stato di indigenza"*) allegati al presente bando, redatti ai sensi del DPR 445/2000 e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro Provinciale per l'Impiego. La falsa attestazione, oltre a comportare le conseguenze previste per legge, produrrà l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

- a2)** nucleo familiare composto:

a) da 3 a 4 unità:	punti 01 ;
b) da 5 unità:	punti 02 ;
c) da 6 unità:	punti 03 ;
d) da 7 unità ed oltre:	punti 04 ;

- a3)** famiglia **mono genitoriale** con uno o più minori a carico: punti **02**;

- a4)** richiedenti che abbiano **superato il sessantacinquesimo anno di età** alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti **02**;

Nota Bene: Condizione per l'attribuzione del punteggio è che sia il richiedente, sia il coniuge abbiano entrambi compiuto 65 anni.

- a5)** famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda: punti **02**;

Tale punteggio è **attribuibile**:

- a)** purché nessuno dei due componenti abbia superato il 35° anno di età;
- b)** qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

- a6)** presenza di disabili nel nucleo familiare: punti **02**;

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

- a7)** richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 chilometri da quella di residenza:

punti **01**;

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora;

N.B.: La distanza si intende misurata dal luogo di residenza a quello di lavoro abituale in termini di effettiva percorrenza stradale automobilistica, servizio pubblico di trasporto su strada o tratta ferroviaria, lungo il percorso più breve ragionevolmente percorribile. La misura sarà effettuata attraverso servizi cartografici disponibili su internet, quale "Google Maps" o simili;

- a8)** richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11:

punti **04**;

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

Il punteggio non è riconosciuto se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

- a9)** richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai

punti **02**;

requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune, non era destinato ad abitazione:

Il punteggio non è riconosciuto, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

I punteggi di cui alle lettere a9) e a10) non sono tra loro cumulabili.

- a10)** richiedenti che **coabitino** con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data

del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti **02**;

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a11) richiedenti che **abitino** alla data di pubblicazione del bando con il proprio nucleo familiare in **alloggio sovraffollato** rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.;

A. sovraffollamento con oltre 1 persona in più: punti **01**;

B. sovraffollamento con oltre 2 persone in più: punti **02**;

C. sovraffollamento con oltre 3 persone in più: punti **03**;

a12) richiedenti fruitori di **alloggio di servizio** che devono rilasciare per trasferimento di servizio d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti **01**;

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti **06**;

a14) richiedenti che **abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto** intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti **06**;

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole), di seguito riportato:

"Art. 2 – D.M. 14 Maggio 2014 – Criterio di definizione di morosità incolpevole.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1, possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

- *cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;*
- *mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;*
- *cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;*
- *malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali."*

I punteggi di cui alle lettere a14) e a15) non sono tra loro cumulabili.

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 3, del comma 1, lettera e) - vedi requisiti di ammissione al concorso, punto e) del presente bando:

punti **01**;

- 2) **Non sono cumulabili i punteggi:** a4) con a6); a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).
- 3) **Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.**
- 4) **I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.**
- 5) Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 13 della L.R. n. 10/2014.

3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

- 1) Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate **obbligatoriamente** in bollo da € 16,00 sull'apposito modulo di **"Schema di domanda"** predisposto dal Comune, acquisibile dal sito internet istituzionale Comunale <https://www.comunedisoglianocavour.le.it>, e in distribuzione presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sogliano Cavour, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (lun./merc./gio. dalle ore 09:30 alle ore 11:30 e lun. e mer. dalle ore 16:00 alle ore 18:30).
- 2) Nello "Schema di domanda" predisposto è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato come autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando e alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.
N.B.: In calce allo Schema di domanda (pagg.4 e 5 del modello) è presente un elenco dettagliato della documentazione che deve e/o può essere allegata alla domanda. I richiedenti sono pregati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi riportate.
- 3) Con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso.

Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, vengono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità degli atti.

- 4) Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.
- 5) **La mancanza di una qualsiasi delle autocertificazioni richieste per i requisiti prescritti per la partecipazione al bando di concorso comporta il non accoglimento della domanda.**

I richiedenti possono comunque, in luogo delle autocertificazioni, produrre la documentazione e le certificazioni richieste.

4. DICHIARAZIONI

A. Per l'ammissione al bando di concorso il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

- 1) Di **essere** cittadino italiano, ovvero cittadino straniero della comunità europea ovvero cittadino straniero extracomunitario;
- 2) Di essere residente o di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sogliano Cavour, ovvero di essere destinato a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi, compresi in tale ambito;
- 3) La composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione così come risultante all'ufficio anagrafe;
- 4) Nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado o persone non legate da vincoli di parentela e affinità, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione; l'eventuale condizione di soggetto legato da unione civile (L. 76/2016).
- 5) Di non essere titolare, né il richiedente, né i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; se non cittadino italiano autocertificazione accompagnata da attestazione dell'autorità consolare competente, tradotta in lingua italiana da parte dell'autorità consolare.
- 6) Di non aver ottenuto, né il richiedente, né i componenti il nucleo familiare, l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 7) Il reddito complessivo conseguito nell'anno precedente al presente bando dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare per il quale viene richiesta l'assegnazione;
- 8) Di non aver ceduto – né il richiedente né i componenti il nucleo familiare – in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- 9) Il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

B. Per l'attribuzione di eventuali punteggi il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

- 1) La data del matrimonio e/o inizio convivenza;
- 2) La data di inizio occupazione dell'attuale alloggio;
- 3) La data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;
- 4) La volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio.

- C. Nel caso in cui il concorrente si trovi in una e più delle condizioni soggettive ed oggettive riportate nel modello di domanda, dovrà produrre la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:
- 1) Certificazione relativa alle condizioni di improprietà o ant igienica e/o sovraffollamento dell'alloggio, rilasciata dall'Asl, dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un professionista abilitato;
 - 2) Attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente del nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%;
 - 3) Certificato dell'autorità consolare attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso – dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
 - 4) Attestazione comprovante la qualifica di profugo;
 - 5) Provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evince la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
 - 6) Provvedimento attestante il trasferimento di ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca dell'alloggio di servizio;
 - 7) Provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per immortalità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca dell'alloggio di servizio;
 - 8) Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Sogliano Cavour e quello di residenza sia superiore a 40 km);
 - 9) Contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione incide in misura non inferiore al 30 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera e), della L.R. n. 10/2014;
 - 10) Ogni altro documento necessario per capire o comprovare quanto dichiarato nella domanda, anche ai fini dell'attribuzione degli eventuali punteggi previsti dal presente bando.

Il Comune si riserva, inoltre, di richiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni elemento utile per comprovare la situazione denunciata nella domanda.

Tutta la documentazione di cui alla precedente lettera C), nonché la eventuale documentazione che il concorrente intenda comunque presentare, deve essere prodotta in originale o copia conforme.

5. ACCERTAMENTO DEL REDDITO

- 1) Il reddito di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della L.R. 10/2014 e s.m.i., è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il bando di concorso e riguarda **ogni** componente il nucleo familiare.
- 2) Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procede all'annullamento dell'assegnazione e si modifica in conseguenza la graduatoria.
- 3) La mancanza di reddito o lo stato di indigenza devono essere autocertificate ai sensi di legge.
- 4) La falsa dichiarazione sugli stati di mancanza di reddito e/o stato di indigenza comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

6. CONDIZIONI GENERALI

- 1) Coloro che occupano illegalmente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) o che abbiano ceduto

senza titolo un alloggio di ERP sono esclusi dalle procedure di assegnazione. È fatta salva la deroga contenuta nel comma 2 e nel comma 3 dell'art. 20 della L.R. n. 20/2014.

- 2) In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come definito al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014 e secondo l'ordine ivi indicato.
- 3) La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non verrà aggiornata nei modi previsti dalla L.R. n. 10/2014.

7. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA - RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

- 1) Le domande di partecipazione al presente bando, compilate in bollo esclusivamente sul modulo di **"Domanda"** predisposto dal Comune, intestate a Comune di Sogliano Cavour - Ufficio protocollo, Piazza Diaz - 73010 Sogliano Cavour, devono riportare sulla busta la seguente causale: **"DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP – BANDO 2025"**.

Le domande devono pervenire, **entro le ore 11:30 del giorno 02/03/2026, a pena di esclusione**, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale ovvero posta celere ovvero mediante agenzia di recapito;
- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Diaz, **ESCLUSIVAMENTE DURANTE LE GIORNATE E GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO**;
- a mezzo PEC sottoscritta digitalmente all'indirizzo

affarigenerali.comunesoglianoC@pec.rupar.puglia.it

N.B.: Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Alla domanda, debitamente firmata, deve essere allegata copia di un valido documento d'identità di chi la sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. **La domanda sarà ritenuta nulla in assenza di sottoscrizione o del documento di identità in corso di validità, nonché di ricezione successiva al termine ultimo fissato per la partecipazione al concorso.**

La domanda può essere inoltrata al Comune a mezzo PEC o consegnata a mani all'Ufficio Protocollo anche da un soggetto diverso dal richiedente, compilando il **MODELLO E** "Delega all'invio" allegato al presente Bando.

- 2) Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'Ufficio Comunale competente provvederà a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda ed a pubblicarla nelle stesse forme con cui è stato pubblicato il bando, nonché a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente.
- 3) Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere della Commissione Provinciale di cui all'art. 42 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii., per il tramite dell'Ufficio Comunale competente.
- 4) Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
- 5) La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

- 6) L'Ufficio Comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme con cui è stato pubblicato il bando.
- 7) Della formazione di detta graduatoria definitiva il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.
- 8) Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verrà considerata l'eventuale riserva abitativa concessa dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii..
- 9) La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.

Ai fini della collocazione in graduatoria, tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio pubblico.

La graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva.

A norma dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni nonché gli enti gestori possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

8. GRADUATORIE SPECIALI

- 1) I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costituzione, disabili) di cui ai punti a4), a5) e a6), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali, relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
- 2) Le graduatorie speciali così formate sono valide **solo** ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 12 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

9. VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE (art. 8 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)

- 1) Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendano disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.
- 2) Il mutamento dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a15) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. (art. 8, co. 2, L.R. n. 10/2014).
- 3) Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al precedente periodo, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere vincolante alla Commissione Provinciale cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014 (art. 8, co. 3, L.R. n. 10/2014).
- 4) Il Comune e l'ente gestore possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la

permanenza e l'esistenza dei requisiti che hanno determinato la posizione in graduatoria e l'eventuale assegnazione (art. 8, co. 4, L.R. n. 10/2014).

10. ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO (art. 10 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.)

- 1) L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune.
- 2) È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della L.R. n. 10/2014, sia non inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 10 della L.R. n. 10/2014 in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Pertanto, in rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
 - 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
 - 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
 - 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
 - 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
 - 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
- 3) Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall'articolo 6 dell'allegato A della D.G.R. n. 1941/2023, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo previsto nel precedente comma 2.
- 4) Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno. (art. 10, co. 4, L.R. n. 10/2014).

11. SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

- 1) Il Comune, di intesa con l'Ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista dall'articolo 9, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio (art. 11, co. 1, L.R. n. 10/2014).
- 2) La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'art.10 della L.R. 10/2014, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.
- 3) In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
- 4) Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri previsti dall'articolo 10, comma 2, della L.R. 10/2014.
- 5) I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.
- 6) In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
- 7) Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.
- 8) L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

- 9) La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 10/2014.
- 10) Il contratto di locazione e i regolamenti sottoposti alla disciplina della presente legge sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017, n. 685 "Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento - tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4". Con la stipula del contratto l'ente gestore consegna all'assegnatario i regolamenti previsti nella D.G.R. n. 685/2017.
- 11) Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto tipo.

Il contratto di locazione sarà stipulato sulla base del contratto-tipo approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, sottoposto alla disciplina della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto-tipo di locazione già approvato, l'ente gestore predisporrà il nuovo contratto e lo comunicherà all'assegnatario (art. 11, co. 11, L.R. n. 10 /2014).

12. AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE E BANDI SPECIALI

È facoltà del Comune di Sogliano Cavour pubblicare bandi integrativi nell'arco di validità della graduatoria ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 07/04/2014.

La Giunta Regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

13. RISERVA ALLOGGI

- 1) In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, su proposta degli enti proprietari degli alloggi, può riservare un'aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi compresi in detti programmi, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità, quali:
- a) pubbliche calamità;
 - b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente
 - c) la necessità di sgombero;
 - d) gravi motivi di pubblica utilità;
 - e) sfratti nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a14) della L. R. 10/2014;
 - f) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.
- 2) Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.
- 3) Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
- 4) Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

14. ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

- 1) L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del comune competente nei seguenti casi:
 - a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
 - b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.
- 2) In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.
- 3) Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione Provinciale per il tramite dell'ufficio comunale competente.
- 4) Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.
- 5) La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.
- 6) Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.
- 7) L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.
- 8) Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

15. DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

- 1) La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
 - I. non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della LR 10/2014 e ss.mm.ii.;
 - II. abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
 - III. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
 - IV. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
 - V. perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 della LR 10/2014 e ss.mm.ii.;
 - VI. fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.
- 2) Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.
- 3) Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.
- 4) Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

16. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii..

17. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni :

- Responsabile del Procedimento è il Dott. Giacomo Cardinale, Responsabile del Settore Servizi a Persona, Imprese e Territorio – Responsabile Ufficio Casa del Comune di Sogliano Cavour;
- Istruttore Ufficio Casa, Sig. Piero Trasca, n. tel. 0836-1903507 (diretto) oppure 0836-543084 (centralino);
- via *e-mail*/PEC all'indirizzo affarigenerali.comunesoglianoC@pec.rupar.puglia.it.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CASA
F.to Dott. Giacomo Cardinale

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - c_i780 - 001 - 0011674 - Uscita - 24/12/2025 - 08:37

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando è necessario compilare e allegare il **MODELLO F "Informativa privacy per la protezione dei dati"**.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30-06-2003 e del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura di assegnazione o comunque acquisiti a tal fine dal Comune è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed avverrà a cura delle persone preposte alla gestione delle attività presso la sede del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati richiesti, eventualmente anche di natura giudiziaria, è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. La base giuridica che consente il trattamento di tali dati personali deriva dalla necessità di eseguire gli obblighi contrattuali o l'adozione di misure precontrattuali adottate su richiesta del partecipante, nonché da specifici obblighi di legge che regolano l'attività istituzionale del Comune (L.R. n. 10 del 7 Aprile 2014 e ss.mm.ii.). I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di assegnazione e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, nonché fino al tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d'archivio.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo: dpo@studiobattiston.eu.

Allegati:

- 1) Domanda di assegnazione alloggio;
- 2) MODELLO A: Scheda situazione reddituale del nucleo familiare;
- 3) MODELLO B: Dichiarazione sostitutiva concernente la composizione del nucleo familiare;
- 4) MODELLO C: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per assenza di reddito;
- 5) MODELLO D: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per stato di indigenza;
- 6) MODELLO E: Delega all'invio;
- 7) MODELLO F: Informativa *privacy* per la protezione dei dati.